



CITTA' DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N° 10

Approvato dal Consiglio Comunale in data 20 febbraio 2023

OGGETTO: IL MASE ACCELERI E AGEVOLI LA COSTITUZIONE DI CER E GRUPPI DI AUC PREVEDENDO NEL DECRETO ATTUATIVO L'ATTUAZIONE DELLO SCORPORO IN BOLLETTA EX ARTICOLO 32, COMMA 3, LETTERA C) DEL D.LGS. 199/2021.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Direttiva Europea 2001/2018 che ha impegnato gli stati membri a introdurre le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'Autoconsumo Collettivo (AUC), è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 199/2021 il quale, al Titolo IV, contiene la disciplina in materia di autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete e, in particolare, all'articolo 32, comma 3, lettera c) stabilisce che ARERA *individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;*
- ARERA ha pertanto provveduto alla pubblicazione della deliberazione 727 del 27 dicembre 2022 *Definizione ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e del D.Lgs. 210/2021 della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso*, pubblicazione avvenuta dopo predisposizione da parte di ARERA di documento per la consultazione 390/2022/R/eel a favore di soggetti interessati;
- in tale documento al punto 4.77 ARERA ha evidenziato il fatto che lo scorporo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 199/2021 non possa *essere inteso nel senso fisico del termine, cioè in termini di kWh* in quanto comporterebbe *rilevanti oneri amministrativi* - senza una spiegazione di tali oneri - tali da rendere inapplicabile la modalità di scorporo e ipotizzando per contro *la definizione di modalità di ristoro dei minori ricavi derivanti alle società di vendita*;
- nella deliberazione di ARERA sopra citata, l'Autorità in riferimento alle modalità per lo scorporo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata per i clienti finali domestici, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 199/2021, scrive che *Il documento per la consultazione 390/2022/R/eel ha evidenziato tra l'altro, che: potrebbe comunque richiedere diversi mesi prima di potere essere implementata (la modalità dello scorporo in bolletta nds) e, pertanto, non potrà*

essere disponibile fin dall'avvio della regolazione prospettata nel medesimo documento per la consultazione 390/2022/R/eel;

- nella deliberazione di ARERA sopra citata si legge altresì, sempre in riferimento all'articolo 32, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 199/2021 che *la maggior parte dei soggetti interessati, [...] ha manifestato la propria contrarietà all'introduzione dello scomputo in bolletta, individuando rilevanti criticità in relazione alla gestione delle informazioni e dei flussi amministrativi ed economici tra i membri delle CER, i referenti e le società di vendita; - ha, comunque, richiesto che le modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia autoconsumata siano definite solo in una seconda fase rispetto all'avvio della nuova regolazione introdotta con il TIAD, anche attraverso un'ulteriore fase di consultazione dei soggetti interessati;*

CONSIDERATO CHE

- la deliberazione di ARERA è propedeutica all'emanazione del decreto del MASE, attuativo del D.Lgs. 199/2021 che permetterà l'avvio della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e di gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC) e, pur nella totale autonomia politica del MASE, tale Deliberazione annuncia la necessità di tempi più lunghi e indeterminati per l'implementazione della modalità dello scorporo in bolletta, evidenziando particolari criticità, senza spiegare quali;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la necessità espressa da ARERA di definire *modalità di ristoro dei minori ricavi derivanti alle società di vendita* correlati alla modalità di scorporo in bolletta appare priva di giustificazione giuridica e anzi pone l'Autorità indipendente in posizione di maggior *favore* nei confronti dei gestori energetici;

DATO ATTO

che la modalità dello scorporo -o scomputo- in bolletta ex articolo 32, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 199/2021 ha l'obiettivo di accelerare la costituzione di CER e AUC, sia sotto il profilo dell'emergenza ambientale, sia sotto il profilo della riduzione dei costi energetici per * cittadin* soc*;

SOTTOLINEATO CHE

- la modalità dello scorporo - o scomputo - in bolletta ex articolo 32, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 199/2021 attualmente riguarda esclusivamente le utenze domestiche mentre è di tutta evidenza la necessità che tale modalità sia prevista anche per utenze commerciali, sociali e di piccola impresa per la rilevanza dei costi energetici nel bilancio di esercizi commerciali, piccole imprese e per la sopravvivenza di soggetti che operano nel Terzo Settore;
- la riduzione dei costi energetici permette altresì da parte del Governo la riduzione di spesa corrente per contributi energetici;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a proporre al Governo, in *primis* al Ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, i seguenti elementi di attenzione:

1. l'inserimento immediato nel decreto del MASE di prossima emanazione della norma che prevede l'attivazione dello scomputo in bolletta ex articolo 32, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 199/2021 in concomitanza con l'avvio di CER o gruppi di AUC sul territorio nazionale;
2. la possibilità di utilizzo della modalità di cui all'articolo 32, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 199/2021 non solo per le utenze domestiche bensì com'è di tutta evidenza per le utenze commerciali, sociali e di piccola impresa, data la rilevanza dei costi energetici nel bilancio di esercizi commerciali, piccole imprese e di Enti del Terzo settore e la concomitante riduzione di spesa pubblica per contributi energetici;
3. il chiarimento circa l'ipotesi da parte di ARERA al punto 4.77 del documento per la consultazione 390/2022/R/eel della definizione *di modalità di ristoro dei minori ricavi derivanti alle società di vendita*, correlati alla modalità di scorporo in bolletta, ipotesi che appare non solo priva di giustificazione giuridica ma pone altresì l'Autorità indipendente in posizione di maggior favore nei confronti dei gestori energetici.